



DELIBERAZIONE n° 08

COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FANETTI MARCO	SI	NO
3.	PELLOLI GIOVANNA	SI	NO
4.	FONTANA ANTONIO	SI	NO
5.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
6.	FIOLETTI MARILISA	SI	NO
7.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	NO
9.	MORESCHI LIVIO	SI	NO
10.	GULBERTI KATIA	SI	NO
11.	PEDRETTI PAOLO	NO	SI
	TOTALI	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Ausiliari dott. Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Pasquini Gian Battista - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 08 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2024.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Pelloli Giovanna che spiega all'assemblea che l'inevitabile aumento del Piano Finanziario anno 2024/2025 determinerà aumenti anche sulle tariffe applicate ai cittadini. Dopo attenta valutazione, si è ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il 54% a carico delle utenze domestiche ed il 46% a carico delle utenze non domestiche al fine di garantire una equa divisione dei costi e un contenimento generale dell'aumento tariffario distribuito in maniera equa su tutte le utenze.

Per il futuro, al fine di contenere i costi fissi, l'Assessore suggerisce di ridurre il passaggio dell'umido che nel periodo invernale potrebbe essere fatto una volta a settimana;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE il Comune di Sonico ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n. 35 del 21 dicembre 2023;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 22 aprile 2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il **2024**, un costo complessivo di €. **211.486,00** e per il **2025** un costo complessivo di €. **220.053,00**;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quote variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come *"Attività industriali con capannoni di produzione"*, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 54% a carico delle utenze domestiche;
- 46% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.2) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	2,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1% +
- coefficiente QL	0,0% +
- coefficiente PG	0,0% +
- coefficiente C116	0,0% +
- coefficiente CRI	7,0% =
- LIMITE MASSIMO DI VARIAZIONE ANNUALE	9,6%

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata: 30/10/2024
- seconda rata: 30/04/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/10/2024

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2024;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dal n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 22/04/2024 valido per il biennio 2024/2025;
3. **DI APPROVARE LE TARIFFE** della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
5. **DI RICONFERMARE** il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile (all.3) sia per le utenze domestiche che non domestiche come stabilito nell'anno 2023 in base ai dati raccolti negli anni precedenti;
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento aggiuntivo sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,05 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2023;
7. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia nella misura del 5%;
8. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 31/10/2024
 - seconda rata: 30/04/2025
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024
9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATO 1)

TARI PUNTUALE 2022 PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	€ 0,3427
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	€ 0,3561
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	€ 0,4406
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	€ 0,4733
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	€ 0,5059
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	€ 0,5304

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE 2022 PARTE VARIABILE					
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIABILE* €/anno**
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,68	9	3	€ 29,0996
2	Nucleo familiare con 2 componenti	1,80	12	4	€ 78,2987
3	Nucleo familiare con 3 componenti	2,30	15	5	€ 99,0483
4	Nucleo familiare con 4 componenti	3,00	18	6	€ 129,4978
5	Nucleo familiare con 5 componenti	3,60	21	7	€ 156,5974
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	4,10	24	8	€ 178,3470

* al netto di tributo ambientale

** Quota riferite agli svuotamenti preassegnati al netto dell'eventuale conguaglio in caso di superamento del numero minimo da parte della singola utenza.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche per svuotamenti aggiuntivi*	€ 0,05
--	---------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio,

il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 2,00

il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 6,00

ALLEGATO 2)

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'		TARIFFA * FISSA		TARIFFA * VARIABILE	
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFF. Kc	Euro mq	COEFF. Kd	Euro /mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,364	0,2153	3,066	€ 0,5562
2	Campeggi, distributori carburanti	0,735	0,4348	6,134	€ 1,1125
3	Stabilimenti balneari	0,580	0,3431	4,887	€ 0,8863
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	0,2903	3,550	€ 0,6439
5	Alberghi con ristorante	1,174	0,6945	9,646	€ 1,7495
6	Alberghi senza ristorante	0,881	0,5314	7,349	€ 1,3329
7	Case di cura e riposo	0,993	0,6872	8,135	€ 1,5254
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,111	0,6570	9,137	€ 1,6571
9	Banche ed istituti di credito	0,580	0,3431	4,780	€ 0,8670
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,110	0,7426	9,120	€ 1,6541
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,205	0,7129	10,990	€ 1,9933
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,040	0,6953	6,800	€ 1,2333
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,088	0,6436	8,129	€ 1,4744
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,862	0,5099	7,500	€ 1,3603
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,982	0,6616	7,594	€ 1,3773
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,969	2,9596	39,034	€ 7,1096
17	Bar, caffè, pasticceria	3,587	2,1221	29,171	€ 5,2907
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,000	1,9748	28,766	€ 5,2174
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,9110	12,590	€ 2,2835
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,710	4,3777	49,720	€ 9,0178
21	Discoteche, night club	1,04	0,7021	8,560	€ 1,5525

* al netto di tributo ambientale

ALLEGATO 3)

UTENZE NON DOMESTICHE

SVUOTAMENTI MINIMI PREASSEGNA TI PER ATTIVITA'		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,23
2	Campeggi, distributori carburanti	4,66
3	Stabilimenti balneari	-
4	Esposizioni, autosaloni	10,14
5	Alberghi con ristorante	8,63
6	Alberghi senza ristorante	-
7	Case di cura e riposo	23,81
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,10
9	Banche ed istituti di credito	9,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	12,97
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16,47
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,76
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30,97
14	Attività industriali con capannoni di produzione	8,07
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	48,07
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	46,16
17	Bar, caffè, pasticceria	44,72
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	43,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	43,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	40,00
21	Discoteche, night club	-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 APR. 2024 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

29 APR. 2024

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari dott. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

29 APR. 2024

Addì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ausiliari dott. Matteo)